Conto corrente con la Posta — Anno 76° — Numero 291

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 14 dicembre 1935 - ANNO XIV — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 291 DEL 14 DICEMBRE 1935-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 87: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Estrazione dei premi sulle obbligazioni « Serie speciale 4,50 % **Istituto per la ricostruzione industriale** » e « Serie speciale 4,50 % **Elettrificazione Ferrovie dello Stato** » (1ª e 2ª emissione) nonchè sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti le sopraindicate obbligazioni — Elenco dei premi e dei titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati pel rimborso — Abbruciamento di titoli.

(1496)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 17 ottobre 1935-XIII, n. 2082.

Disciplina dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi in Italia, delle partecipazioni delle delegazioni ufficiali italiane ai congressi internazionali all'estero, delle pubbliche manifestazioni di scienza, arte, intellettualità, di beneficenza e di sport, delle commemorazioni ed onoranze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 6 agosto 1926-IV, n. 1486;
Vista la legge 5 febbraio 1934-XII, n. 314;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'educazione nazionale e per la stampa e la propaganda e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo.

Art. 1. — Gli enti e le persone che intendono promuovere un congresso nazionale o internazionale nel Regno, debbono presentare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il tramite del Prefetto della Provincia nella quale il congresso dovrebbe tenersi, non oltre il 30 giugno di ciascun anno, regolare domanda di autorizzazione in cui siano precisati l'ente o le persone che intendono promuovere il congresso e lo scopo di esso.

Alla domanda debbono essere allegati:

a) il programma in cui siano indicate le modalità di svolgimento del congresso, la data, città e luogo di riunione;

b) il piano finanziario;

c) l'elenco degli argomenti che dovrebbero trattarsi;

d) la composizione dei comitati d'organizzazione.

Art. 2. — Le domande di autorizzazione a promuovere i congressi di cui all'articolo precedente, sono sottoposte al preventivo parere di una commissione permanente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e composta:

1° da un delegato designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2° da due delegati designati dal Ministero degli affari esteri;

3° da un delegato designato dal Ministero dell'interno;

4° da un delegato designato dal Ministero delle colonie;

5° da un delegato designato dal Ministero delle finanze;

6° da due delegati designati dal Ministero della educazione nazionale;

7° da un delegato designato dal Ministero delle corporazioni;

8° da un delegato designato dal Ministero delle comunicazioni;

9° dai direttori generali per i servizi della propaganda e per il turismo del Ministero per la stampa e la propaganda;

10° da due delegati designati dal Segretario del Partito Nazionale Fascista, di cui uno scelto fra i cultori delle discipline politiche, giuridiche ed economiche;

11° da due delegati designati dalla Reale Accademia d'Italia;

12° da un delegato delle Giunta centrale degli studi storici;

13° da due delegati designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

14° dal vice presidente della Corporazione delle professioni e delle arti;

15° da due delegati designati dalla Commissione italiana di cooperazione intellettuale.

La Commissione è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di assenza o di impedimento i delegati possono farsi rappresentare.

Le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Alle riunioni della Commissione può intervenire di volta in volta, su invito del presidente, un rappresentante del Ministero nella cui competenza rientrino i temi da trattare nel congresso, salvo che il suddetto Ministero non abbia già il suo delegato in seno alla Commissione.

Art. 3. — La Commissione permanente prevista dall'articolo precedente, presenta al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, entro il 30 agosto di ogni anno, le proprie conclusioni sulle domande pervenute ai termini dell'art. 1 e le proposte per la compilazione del calendario ufficiale dei congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno nel successivo anno fascista.

Art. 4. — Il calendario ufficiale è approvato non più tardi del 30 settembre con decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'interno, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda e con gli altri Ministri nella cui competenza rientrano i temi da trattare nei congressi compresi nel calendario, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il calendario indica per ciascun congresso:

a) l'oggetto;

b) il luogo in cui dovrà effettuarsi;

c) la data di inizio e di chiusura.

Con il decreto approvativo del calendario ufficiale potranno essere, sulle conclusioni della Commissione permanente, apportate modificazioni ai programmi dei congressi, spostate le date delle singole manifestazioni, disposta la fusione di più iniziative.

Art. 5. — Non possono aver luogo nel Regno durante l'anno altri congressi nazionali ed internazionali oltre a quelli indicati nel calendario. È, tuttavia, in facoltà del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di convocare straordinariamente la Commissione di cui all'art. 2 entro il mese di aprile, nel caso di tardiva presentazione di domande riferentisi a congressi da tenersi negli ultimi mesi dell'anno e non prevedibili nell'epoca ordinaria per la presentazione delle domande.

I conseguenti provvedimenti integrativi del calendario sono adottati non più tardi del 15 maggio successivo.

Art. 6. — Le manifestazioni autorizzate potranno essere cancellate dal calendario ufficiale con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentita la Commissione permanente di cui all'art. 2, di concerto con i Ministri per l'interno, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per la stampa e la propaganda e con il Ministro nella cui competenza rientrano i temi da trattare nel congresso da cancellare. Ove si tratti di cancellare un congresso internazionale è richiesto, in ogni caso, il concerto con il Ministro per gli affari esteri.

Contro la cancellazione non è ammesso alcun gravame.

Art 7. — È sentito il parere della Commissione di cui all'art. 2:

a) sulla opportunità da parte dell'Italia di accettare l'invito rivolto in via ufficiale al Governo italiano di partecipare a congressi internazionali da tenersi all'estero e di inviarvi una propria delegazione;

b) sulle proposte fatte dai Ministeri competenti per la costituzione delle delegazioni ufficiali in seno ai congressi internazionali di cui alla precedente lettera *a*) e per la nomina del presidente delle delegazioni stesse; è in facoltà della Commissione di apportare modificazioni alle proposte predette.

c) sulle proposte fatte dai Ministeri competenti per la nomina dei delegati italiani in seno alle Commissioni internazionali permanenti, aventi scopi scientifici e culturali, anche quando queste abbiano in Italia corrispondenti comitati permanenti, salvo il caso previsto dal successivo art. 14.

Quando si tratti delle nomine di rappresentanti dell'Italia a congressi internazionali aventi per oggetto la trattazione di materie statistiche, il parere della Commissione si riferirà alle designazioni fatte dall'Istituto centrale di statistica a norma dell'art. 2, lettera *i*), del R. decreto-legge 27 maggio 1929-VII, n. 1285.

Art. 8. — Alla nomina delle delegazioni e del relativo presidente, nonchè dei delegati di cui, rispettivamente, alle lettere *b*) e *c*) del precedente articolo, si provvede con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per l'educazione nazionale, per le corporazioni e per la stampa e la propaganda.

Art. 9. — Le delegazioni di cui alla lettera *b*) dell'art. 7 danno tempestiva comunicazione delle relazioni da presentarsi ai congressi ai competenti Ministeri dai quali ricevono, circa l'azione da svolgere nei congressi, le opportune istruzioni atte ad assicurare nel modo più efficace la diffusione della cultura e del pensiero italiano.

Il presidente delle delegazioni vigila perchè durante lo svolgimento dei congressi l'azione delle delegazioni stesse sia conforme alle istruzioni ricevute ai sensi del comma precedente e presenta, dopo la chiusura dei congressi, una relazione sull'azione svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che curerà di darne comunicazione ai Ministeri competenti, ed in ogni caso, al Ministero degli affari esteri ed a quelli per le corporazioni e per la stampa e la propaganda.

I delegati di cui alla lettera *c*) dell'art. 7 presentano annualmente una relazione sull'azione da loro svolta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne dà comunicazione ai Ministeri indicati nel comma precedente.

Art. 10. — Non possono essere assunti impegni per ospitare in Italia congressi internazionali senza previa autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentita la Commissione prevista dall'art. 2.

Le proposte circa gli impegni da assumere nel senso del comma precedente dalle delegazioni previste dalla lettera *b*) dell'art. 7, sono fatte dai Ministeri competenti unitamente a quelle relative alla costituzione delle delegazioni stesse.

Non possono essere tenuti in Italia congressi da parte di stranieri senza previa autorizzazione del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentito il Ministero degli affari esteri e gli altri Ministeri interessati.

Art. 11. — Nei casi di assoluta ed eccezionale urgenza, nei quali manchi la possibilità di promuovere tempestivamente il parere della Commissione ai termini degli articoli 7 e 10 primo comma, è in facoltà del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di provvedere senza promuovere il parere della Commissione.

Art. 12. — Le spese per il rimborso e per il pagamento delle competenze ai singoli delegati sono a carico dei rispettivi Ministeri ed Enti di volta in volta interessati.

Art. 13. — Le domande e gli atti, nei casi in cui la commissione prevista dall'art. 2 è chiamata a dar parere ai sensi del presente decreto-legge, sono ad essa sottoposti corredati dall'avviso dei Ministeri e degli enti interessati.

Art. 14. — Nulla è innovato per quanto riguarda la facoltà riconosciuta ad enti italiani, con statuti approvati con legge o con decreto Reale, di designare i membri in seno alle corrispondenti organizzazioni internazionali.

Gli enti predetti debbono, però, dare partecipazione delle nomine fatte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri che ne informa il Ministero degli affari esteri e la Commissione di cui all'art. 2.

Art. 15. — Le pubbliche manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità che non siano congressi, di beneficenza o di sport, le commemorazioni od onoranze non possono aver luogo, salve le eccezioni stabilite nell'art. 18, senza la preventiva autorizzazione del Prefetto della provincia nella quale la manifestazione deve esser tenuta, sentita la commissione di cui all'art. 19.

Quando le manifestazioni di cui al comma precedente assumono importanza nazionale, l'autorizzazione è data dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministeri interessati, nonchè, trattandosi di manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità, le organizzazioni sindacali competenti pel tramite del Ministero delle corporazioni.

Art. 16. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente non è concessa alle manifestazioni che, comunque, contrastino con la coscienza nazionale, ed a quelle che, per deficienza di mezzi, per imperfetta organizzazione, per concorrenza di altre simili manifestazioni nello stesso periodo, non danno garanzia di raggiungere il fine che si propongono.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, sentiti i Ministeri e gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 15, ovvero il Prefetto della provincia, sentita la Commissione di cui all'art. 19, possono apportare modificazioni ai programmi, spostamenti alle date e disporre la fusione di più iniziative.

Art. 17. — Su richiesta delle organizzazioni sindacali competenti sono chiamati a far parte delle commissioni incaricate di organizzare le manifestazioni di scienza, di arte o di intellettualità, che non siano congressi, aventi carattere nazionale, o di attribuire premi, nel caso in cui le manifestazioni stesse si concretino nella forma di concorsi a premio, uno o due rappresentanti delle organizzazioni predette a seconda che il numero dei componenti le commissioni sia non superiore o superiore a quattro.

Art. 18. — Non sono sottoposte alla autorizzazione di cui all'articolo 15 le manifestazioni autorizzate con legge speciale oppure in modo permanente a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 19. — E' costituita in ogni Provincia una Commissione composta del Prefetto che la presiede, del comandante del presidio, o di un suo delegato, del provveditore agli studi o di un suo delegato, del segretario politico provinciale della Federazione fascista, dell'intendente di finanza, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali locali competenti, di un rappresentante dell'Ente provinciale del turismo e del podestà del capoluogo della Provincia.

Fa parte della Commissione di cui al comma precedente un ufficiale superiore della Regia marina, delegato dal comandante della piazza militare marittima, o dal comando di marina, quando la Commissione è chiamata ad esaminare domande di autorizzazioni di manifestazioni che debbono aver luogo in località sede di piazza marittima o di comando di marina.

La Commissione esercita le attribuzioni deferitele dal presente decreto-legge, ed è convocata dal prefetto, di regola ogni mese, ed inoltre, ogni qualvolta il prefetto lo ritenga necessario.

Il Prefetto della provincia può adottare tutti i provvedimenti a lui deferiti dal presente decreto-legge, senza udire il parere della Commissione di cui al primo comma del presente articolo, nei casi urgenti e quando la Commissione, regolarmente convocata, non abbia raggiunto il numero legale per deliberare.

Art. 20 — Le domande di autorizzazione di cui all'art. 15, corredate dell'elenco dei promotori, del piano finanziario e del programma della manifestazione, devono pervenire, almeno due mesi prima della data fissata, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Prefetto della provincia nella quale la manifestazione dovrebbe aver luogo, se la manifestazione stessa deve essere autorizzata dal Capo del Governo, od alla Prefettura, se l'autorizzazione è di competenza del Prefetto.

Art. 21. — Le autorizzazioni di cui al presente decreto non dispensano dalla osservanza delle altre particolari disposizioni vigenti nella materia, le quali, pertanto, continueranno ad avere pieno vigore.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 29 gennaio 1934-XII, n. 454, concernente le fiere ed esposizioni nazionali ed internazionali.

Art. 22. — Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto.

Art. 23. - *Disposizioni transitorie.* — Le disposizioni del presente decreto non sono applicabili ai congressi nazionali ed internazionali da tenersi nel Regno entro il 27 ottobre 1936-XIV.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL
DE VECCHI DI VAL CISMON — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935-XIII, n. 2083.

Compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori di orchestra nelle stagioni liriche sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni e da altri Enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disciplinare la materia dei compensi agli artisti lirici e ai maestri direttori d'orchestra nell'imminenza della formazione dei complessi artistici per le prossime grandi stagioni liriche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I compensi massimi da attribuirsi nelle scritture per le stagioni liriche agli artisti ed ai direttori d'orchestra saranno determinati annualmente da una Commissione composta:

a) dall'ispettore del Teatro che la presiede;

b) dal vice presidente della Corporazione dello spettacolo;

c) da tre membri designati dalla Federazione nazionale fascista degli industriali dello spettacolo dei quali due scelti fra i sovraintendenti degli Enti lirici e il terzo in rappresentanza degli impresari lirici;

d) dal segretario del Sindacato nazionale fascista del teatro lirico;

e) dal rappresentante del Sindacato musicisti;

f) dal delegato del Segretario del Partito Nazionale Fascista all'Ufficio nazionale di collocamento dello spettacolo;

g) da un rappresentante del Ministero delle corporazioni;

h) dal direttore generale dell'Opera nazionale Dopolavoro;

i) da un funzionario dell'Ispettorato del teatro che assumerà le funzioni di segretario della Commissione.

I membri della Commissione suddetta presteranno la loro opera a titolo gratuito.

Art. 2. — La Commissione di cui all'articolo precedente sarà convocata annualmente dal presidente nel periodo immediatamente successivo alla chiusura delle grandi stagioni liriche sovvenzionate e chiuderà i suoi lavori non oltre il 15 maggio di ciascun anno.

La Commissione delibererà a maggioranza e le sue deliberazioni saranno valide quando siano presenti almeno sette dei suoi membri. Le determinazioni della Commissione saranno rese di pubblica ragione.

Esse verranno comunicate per mezzo delle Organizzazioni sindacali competenti agli artisti lirici, ai maestri direttori d'orchestra, ai dirigenti dei teatri lirici, nonchè all'Ufficio nazionale di collocamento dello spettacolo.

Art. 3. — Per tutte le stagioni liriche comunque sovvenzionate dallo Stato, dai Comuni o da altri Enti pubblici, i compensi massimi degli artisti lirici e dei maestri direttori d'orchestra non potranno in

nessun caso superare quelli per ciascuno di essi fissati a norma degli articoli precedenti.

I Prefetti del Regno e gli Ispettorati corporativi sono incaricati di vigilare che nell'àmbito delle rispettive Provincie sia rigorosamente osservata la disposizione del presente articolo. I Prefetti del Regno daranno immediata notizia delle eventuali infrazioni direttamente al Ministero per la stampa e la propaganda; gli Ispettorati corporativi osserveranno lo stesso obbligo, avvalendosi del prescritto tramite del Ministero per le corporazioni.

Art. 4. — In caso di inosservanza dei compensi massimi stabiliti ai sensi delle precedenti disposizioni:

a) per i teatri sovvenzionati può essere disposta la sospensione totale o parziale delle sovvenzioni di cui esse godono;

b) per gli enti lirici può essere disposta la revoca del sovraintendente dalla sua carica;

c) per gli artisti lirici ed i maestri direttori d'orchestra può essere disposto che essi versino alla Cassa di previdenza degli artisti lirici le somme percepite in più del compenso massimo fissato dalla Commissione e può inoltre essere fatto divieto ai teatri sovvenzionati ed agli enti lirici di scritturarli per un determinato periodo di tempo.

I provvedimenti di cui al presente articolo, sono adottati dalla Commissione di cui all'art. 1.

Art. 5. — Contro le deliberazioni della Commissione relative alla fissazione dei compensi massimi degli artisti lirici e dei direttori di orchestra è ammesso ricorso da parte di questi al Ministro per la stampa e la propaganda entro il termine di giorni venti dalla comunicazione della deliberazione.

Nel medesimo termine è ammesso ricorso da parte degli interessati al Ministro per la stampa e la propaganda contro i provvedimenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo precedente.

Le decisioni del Ministro in ordine ai ricorsi preveduti dal presente articolo sono definitive.

Art. 6. — Per il primo anno in cui andrà in vigore il presente decreto, la Commissione di cui all'art. 1 sarà convocata nel gennaio 1936.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2084.

Modificazione della costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1618, che istituisce l'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda;

Vista la legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per il disciplinamento delle mostre, fiere, ed esposizioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di modificare la costituzione dell'Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda e di estendere gli scopi, ai fini dell'incremento delle industrie e delle attività della moda e dell'abbigliamento ad esse collegate;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze, per le comunicazioni e per la stampa e la propaganda;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — L'« Ente autonomo per la Mostra permanente nazionale della moda » istituito con legge 22 dicembre 1932, n. 1618, assume la denominazione di « Ente nazionale della moda ».

Esso ha lo scopo di suscitare, coordinare e concretare iniziative atte a favorire:

a) la progressiva affermazione della moda italiana;

b) il potenziamento e l'incremento, sia in Italia che all'estero, delle industrie e delle attività della moda e dell'abbigliamento o ad esse collegate.

Art. 2. — Il patrimonio dell'Ente nazionale della moda è formato da un contributo dello Stato nella misura di L. 1.000.000.

Art. 3. — Al funzionamento dell'Ente sarà provveduto:

a) cogli interessi patrimoniali;

b) mediante contributi, oblazioni, donazioni, eredità, lasciti di ogni genere, liberamente assegnati da Enti o da privati per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1;

c) coi proventi netti derivanti dalla gestione di mostre o esposizioni che l'Ente organizzasse per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1.

Art. 4. — L'Ente viene amministrato da un Comitato di amministrazione che è costituito:

da un rappresentante del P.N.F. e da un rappresentante del Ministero delle finanze;

da due rappresentanti del Ministero delle corporazioni;

da un rappresentante del Ministero delle comunicazioni;

da un rappresentante del Ministero della stampa e la propaganda;

dal vice presidente della Corporazione dell'abbigliamento;

dal vice presidente della Corporazione dei prodotti tessili;

da un rappresentante della Confederazione fascista degli industriali;

da un rappresentante della Confederazione fascista dei commercianti;

da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei commercianti dei generi di abbigliamento;

da due rappresentanti della Federazione nazionale fascista degli industriali dell'abbigliamento;

da un rappresentante della Federazione nazionale fascista degli artigiani;

da un rappresentante della Federazione nazionale fascista dei lavoratori dell'abbigliamento;

da un rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;

da un rappresentante del Sindacato nazionale fascista delle belle arti;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista degli scambi con l'estero;

da un rappresentante del comune di Torino;

da un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Torino.

Art. 5. — Il presidente dell'Ente è nominato dal Capo del Governo al di fuori dei membri del Comitato.

Il Comitato nella sua prima seduta sceglie fra i suoi membri i componenti della Giunta esecutiva, in numero di sette.

Il direttore generale dell'Ente è segretario del Comitato amministrativo e della Giunta esecutiva.

Art. 6. — Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente è composto di tre membri, uno dei quali è nominato dal Ministero delle corporazioni, due dal Ministero delle finanze.

I membri del Comitato di amministrazione ed i revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Art. 7. — Tutte le cariche dell'Ente sono a titolo gratuito.

Ai membri del Comitato di amministrazione residenti fuori di Torino spetterà il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno.

Art. 8. — La vigilanza sull'Ente viene esercitata dal Ministero delle corporazioni.

Il presidente dell'Ente invierà, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione morale e finanziaria della gestione dell'esercizio precedente, ai Ministeri delle corporazioni e delle finanze nonchè al presidente della Corporazione dell'abbigliamento.

Art. 9. — Lo statuto dell'Ente sarà approvato con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto coi Ministri interessati.

Art. 10. — Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Art. 11. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le Corporazioni è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, foglio 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085.
Istituzione del Monopolio statale delle banane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che la vigente organizzazione di trasporto marittimo e commercio delle banane non ha corrisposto ai superiori interessi della produzione e del consumo;

Ritenuto che lo Stato ha sostenuto ingenti oneri per la valorizzazione della coltura bananiera nelle Colonie italiane;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di salvaguardare gli interessi relativi alla produzione e al consumo delle banane che hanno acquistato nell'economia nazionale e coloniale una importanza tale da non consentire che siano affidate al libero esercizio di attività private;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — A decorrere dal 1° gennaio 1936, il trasporto marittimo delle banane, il commercio delle stesse e la loro lavorazione industriale, compresa quella dei sottoprodotti, costituiscono nel Regno e nelle Colonie, monopolio dello Stato.

Per i servizi di monopolio di cui al precedente comma provvede direttamente il Ministero delle colonie, mediante apposita Azienda, organizzata secondo gli articoli seguenti 4 e 10.

Lo smercio nel Regno, delle banane, si effettuerà mediante rivendite debitamente autorizzate dal Ministero delle colonie, di concerto col Ministero delle corporazioni.

Art. 2. — I coltivatori di banane non possono cedere il prodotto che allo Stato.

I prezzi di cessione delle banane allo Stato sono concordati all'inizio annuale di ogni campagna bananiera tra il Consiglio di amministrazione dell'Azienda, di cui al successivo art. 4, ed i Consorzi di colonizzazione di cui al R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935.

In caso di contestazione i prezzi sono stabiliti inappellabilmente da una Commissione arbitrale composta di un rappresentante del Ministero delle colonie, di un rappresentante dei cessionari e di un presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato ovvero, se la contestazione ha luogo in Colonia, dal magistrato più elevato in grado della Colonia stessa.

Art. 3. — Chiunque eserciti il trasporto marittimo, il commercio, o la lavorazione industriale delle banane e loro sottoprodotti, in violazione alle norme del presente decreto, è punito con un'ammenda d'importo variabile da 2 a 10 volte il prezzo di monopolio della merce, salva l'applicazione delle ulteriori pene previste dalle leggi penali.

La merce è confiscata a norma dell'art. 240 del Codice penale.

Art. 4. — La gestione dell'Azienda è affidata ad un Consiglio d'amministrazione presieduto da un funzionario del ruolo direttivo coloniale di grado non inferiore al 5° e composto di:

a) due funzionari del ruolo direttivo coloniale;

b) un funzionario per ciascuno dei Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni designati dagli stessi;

c) un rappresentante dei consorzi di colonizzazione di cui al R. decreto 29 dicembre 1932, n. 1935.

Per il funzionamento dell'Azienda stessa si provvederà:

a) con personale di ruolo dell'Amministrazione coloniale o di altre Amministrazioni dello Stato;

b) con personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, da assumersi in servizio nei limiti e alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Il funzionario presidente dell'Azienda e il personale di cui al secondo comma, lettera a), sarà considerato fuori ruolo entro il limite numerico consentito dalle vigenti disposizioni.

Art. 5. — Il presidente del Consiglio d'amministrazione è nominato con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze. Gli assegni relativi saranno stabiliti con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

I componenti del Consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro per le colonie.

Art. 6. — Le navi di nazionalità italiana che all'entrata in vigore del presente decreto, siano normalmente destinate al trasporto delle banane, anche se presentemente in disarmo, sono requisite dall'Amministrazione dello Stato.

Le navi requisite passano in proprietà dello Stato.

Il prezzo di requisizione sarà stabilito da una Commissione composta del direttore generale della Marina mercantile, in rappresentanza della pubblica Amministrazione, di un rappresentante dei proprietari delle navi e di un presidente nominato dal presidente del Consiglio di Stato.

È altresì in facoltà dell'Amministrazione dello Stato di requisire, con passaggio in proprietà, gli stabili e gli impianti adibiti al traffico e commercio bananiero, situati nel Regno ed in Colonia, che l'Amministrazione stessa, a suo insindacabile giudizio, ravvisi utili per l'esercizio del monopolio. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle colonie provvederà alle occorrenti notifiche nei confronti dei proprietari degli stabili od impianti, la cui proprietà debba essere trasferita all'Amministrazione dello Stato.

Il prezzo di requisizione degli stabili e impianti di cui sopra sarà stabilito da una Commissione composta del direttore generale per la colonizzazione del Ministero delle colonie, in rappresentanza della pubblica Amministrazione, di un rappresentante dei proprietari degli stabili o degli impianti predetti e di un presidente nominato dal Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 7. — Salve le disposizioni del precedente art. 6, nessuna indennità, per alcun titolo o ragione, è dovuta in dipendenza delle disposizioni del presente decreto a qualsiasi ente, società o persona che possa vantare interessi relativi al trasporto marittimo, al commercio e alla lavorazione delle banane e loro sottoprodotti.

Art. 8. — Il bilancio di previsione delle entrate e delle uscite dell'Azienda è presentato all'approvazione del Parlamento in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie.

Il conto consuntivo è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato ed è soggetto al controllo consuntivo della Corte dei conti.

Art. 9. — Per le finalità di cui al precedente art. 6, sarà concessa all'Azienda un'anticipazione sino all'importo di 15 milioni, da rimborsarsi a decorrere dal 1° gennaio 1937 in 10 annualità comprensive degli interessi al 5 per cento.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti in dipendenza del presente decreto.

Art. 10. — Con decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quelli per la grazia e giustizia, per le finanze, per le comunicazioni e per le corporazioni, saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Coi decreti predetti saranno altresì stabilite le attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Azienda, le norme per il suo funzionamento, nonchè le facoltà dell'Azienda stessa in materia di acquisti, trasporti e alienazioni, anche in deroga alle disposizioni legislative in vigore e quanto altro occorra pel funzionamento dell'Azienda.

Disposizioni transitorie.

Art. 11. — Fino a quando l'organizzazione dell'Azienda non sia completa e non siano entrati in vigore i regolamenti previsti pel suo normale funzionamento e in ogni caso non oltre il 30 giugno 1936-XIV il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri e le facoltà necessari per assicurare la continuità del regolare trasporto, commercio e lavorazione delle banane e loro sottoprodotti.

Per tale scopo il presidente del Consiglio di amministrazione può prendere visione e valersi di tutti gli atti, documenti, libri di commercio e contabili delle società, enti e persone che, alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, esercitano il trasporto, il commercio e la lavorazione delle banane, può mantenere in vigore alle stesse condizioni e pel tempo che riterrà opportuno i contratti e gli impegni esistenti alla data del 30 novembre 1935 e dei quali gli enti, le società e le persone predette si avvantaggino, può servirsi del personale attualmente adibito ai singoli servizi di trasporto, commercio e lavorazione delle banane o licenziarlo od assumerne provvisoriamente altro di sua fiducia.

I contravventori sono responsabili pei danni.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 dicembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 367, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2086.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza.

N. 2086. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « A. Rossi » di Vicenza viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV

REGIO DECRETO 31 ottobre 1935-XIV, n. 2087.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Umberto I » di Forlì.

N. 2087. R. decreto 31 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio istituto tecnico industriale « Umberto I » di Forlì viene eretta in ente morale, e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 dicembre 1935 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1935-XIII.
Premi ai produttori di seta tratta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta con bozzoli italiani;
Visto il decreto Ministeriale 6 aprile 1934, registrato alla Corte dei conti il 9 stesso mese, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 354, concernente le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Visto il decreto Ministeriale 7 maggio 1934, registrato alla Corte dei conti, addì 8 stesso mese, registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 23, con il quale sono state determinate le tabelle di classificazione della seta tratta da ammettersi al premio istituito con il precitato R. decreto-legge 8 marzo 1934;
Visto il R. decreto-legge 8 aprile 1935-XIII, n. 637, che proroga le provvidenze contenute nel R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 337;
Sentito l'Ente Nazionale Serico;

Decreta:

Articolo unico. — I premi da assegnare ai produttori di seta tratta per le partite vendute nel mese di luglio 1935 sono fissati per le singole categorie classificate ai sensi del decreto Ministeriale 7 maggio 1934 nelle premesse citato, nella misura seguente:

a) Per le sete classificate secondo il sistema del seriplano:
1ª Categoria . . . . L. 12 — per chilogramma
2ª Categoria . . . . » 11,50 per chilogramma
3ª Categoria . . . . » 11 — per chilogramma

b) Per le sete classificate secondo il sistema degli « Usi Internazionali »:
1ª Categoria . . . . L. 11 — per chilogramma
2ª Categoria . . . . » 10,50 per chilogramma
3ª Categoria . . . . » 10 — per chilogramma

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 settembre 1935 - Anno XIII.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.
p. Il Ministro per le corporazioni: LANTINI.

(7480)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA.

Articoli 1 e 2 del Regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6203	15-10-1932	1635	Pola	Clunich Antonio di Antonio	17-8-1889 - Barbana	Cluni	Bolcovich Maria di Giovanni, moglie; Olga, figlia.
6204	17-10-1932	682	Id.	Razem Andrea fu Giovanni	17-11-1861 - Tubliano (Erpelle Cesina)	Razze	—
6205	Id.	806	Id.	Glavinich Pasquale di Pasquale	23-3-1891 - Barbana	Galvini	Mircovich Giovanna fu Antonio, moglie; Emilio, Maria e Pasquale, figli.
6206	Id.	588	Id.	Dobran Martino fu Martino	9-10-1895 - Barbana	Dorani	Bencich Maria fu Michele, moglie; Fosca e Maria figlie.
6207	Id.	586	Id.	Dobran Giovanni fu Martino	19-11-1856 - Barbana	Dorani	Martincich Antonia di Marco, moglie; Antonio e Giacomo, figli, nati dalla fu Fosca Cellich, 2ª moglie; Martino, figlio, nato dalla fu Maria Bellavich, 1ª moglie.
6208	Id.	587	Id.	Dobran Giovanni fu Paolo	1-7-1855 - Barbana	Dorani	—
6209	Id.	585	Id.	Dobran Gabriele di Antonio	20-2-1906 - Barbana	Dorani	Viscovi Anna di Giacomo, moglie, Dario, figlio.
6210	Id.	584	Id.	Dobran Antonio fu Antonio	16-4-1849 - Barbana	Dorani	Deghenghi Eufemia fu Paolo, moglie.
6211	Id.	675	Id.	Roznik Giovanni fu Giuseppe	4-5-1881 - Villa Decani	Rosini	Ricter Antonia fu Giuseppe, moglie; Maria ed Anna, figlie.
6212	Id.	678	Id.	Roznik (Rosnik) Giovanni fu Giovanni	24-4-1882 - Villa Decani	Rosini	Cociancich Maria di Biagio, moglie; Maria, Giovanni, Giustina, Albino, Giovanna e Daniele, figli; Maria vedova Roznik fu Tomaso Verten, madre.
6213	Id.	676	Id.	Rosnik (Roznik) Giovanni fu Antonio	23-2-1864 - Villa Decani	Rosini	Baboc Orsola fu Antonio, moglie; Rosa e Giovanni, figli; Gregorich Anna fu Giuseppe, nuora; Carmela, Floriano, Albina, Albino ed Elvira, nipoti, figli di Giovanni Rosnik e di Anna Gregoric.
6214	17-10-1932	799	Pola	Glavas Michele fu Michele	11-4-1899 - Barbana	Galvani	Grubissich Fosca di Biagio, moglie; Eufemia, Michele, Anna e Liberato, figli.
6215	Id.	1631	Id.	Calcich Natale di Antonio	24-12-1904 - Barbano	Calci	Paolich Lucia di Matteo, moglie; Giuseppe, figlio.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
6216	Id.	683	Id.	Razem Antonio di Michele . .	21-1-1884 - Bresenza (Erpelle Cosina)	Razze	Memon Anna vedova Razem fu Michele, cognata; Maria, Giovanni e Giuseppe, nipoti, figli del fu Razem Giovanni e di Anna Memon.
6217	Id.	684	Id.	Razem Giuseppe fu Giovanni .	10-3-1859 - Tubliano (Erpelle-Cosina)	Razze	Bencich Maria fu Martino, moglie; Giuseppe, figlio; Razem Maria di Giovanni, nuora; Stanislava, Angela, Maria e Giuseppe, nipoti, figli di Razem Giuseppe e di Maria Razem.
6218	Id.	677	Id.	Rakar Antonio fu Andrea . .	24-9-1905 - Villa Decani	Racchiari	Cattarincich Anna di Antonio, moglie; Lidia ed Erminio, figli.
6219	Id.	674	Id.	Rozac (Rozec) Giuseppe fu Giuseppe	4-9-1880 - Villa Decani	Rosa	Rosnich Antonia fu Giuseppe, moglie; Rosina, Nazario, Maria Rosa e Romana, figli.
6220	Id.	637	Id.	Radettich Antonio fu Giovanni	27-5-1877 - Villa Baratto	Ardetti	Faris Eufemia fu Natale, moglie; Giacomo, Fosca, Giovanni, Giuseppe, Natale e Maria, figli; Fosca vedova Radettich fu Antonio Bosaz, madre.
6221	Id.	638	Id.	Radettich Gasparo fu Gasparo.	Villa Baratto	Ardetti	Cerin Lucia fu Gasparo, moglie; Maria, Fosca, Gasparo-Giuseppe, Agata, Giustina, Eufemia e Matteo, figli.
6222	17-10-1932	688	Pola	Resinovich Giuseppe fu Giacomo	1-1-1882 - Erpelle	Resino	Jancovich Francesca di Lorenzo, moglie; Angelo, Rosa, Antonia e Giuseppe, figli.
6223	Id.	687	Id.	Resinovich Andrea fu Stefano.	22-10-1873 - Erpelle	Resino	Resinovich Giuseppina di Andrea, moglie; Francesco, Rosina, Cirillo, Stanislao, Zdenco e Carlo, figli.
6224	18-10-1932	686	Id.	Resinovich Andrea fu Andrea.	10-10-1870 - Erpelle	Resino	Metlica Antonia fu Michele, moglie; Francesco, Albina e Carlo, figli; Babuder Zorana fu Francesco, nuora; Resinovich Nadina di Carlo, nipote.
6225	Id.	776	Id.	Ghergorinich Giorgio di Antonio	21-4-1887 - Barbana	Gregorini	Fornasari Maria di Giovanni, moglie; Giulio, Maria, Slavizza, Emilia, Veronica e Teodoro, figli.
6226	Id.	778	Id.	Glavas Carlo di Michele . . .	30-10-1876 - Barbana	Galvani	Collich Fosca fu Giovanni, moglie; Carlo, Paolo, Giovanni, Pietro, Caterina e Natale, figli.
6227	Id.	643	Id.	Radettich Martino fu Matteo .	31-12-1888 - Villa Baratto (Canfanaro)	Ardetti	Vosilla Eufemia fu Simone, moglie; Martino, Eufemia, Maria, Giovanni, Pietro ed Anastasia, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che in data 6 dicembre 1935-XIV, S. E. il Ministro per le comunicazioni ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1935-XIII, n. 1992, riguardante la proroga del termine di presentazione delle domande per la regolarizzazione dei trasporti di merci mediante autoveicoli.

(7482)

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3, terzo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 9 dicembre 1935-XIV, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 23 novembre 1935-XIV, concernente modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza.

(7483)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1710, che modifica il diritto di statistica sul solfato di bario che si esporta all'estero.

(7484)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 6 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1711, che accorda l'esenzione doganale per i miscugli in polvere di tungsteno, cobalto, carbonio e titanio, destinati alla fabbricazione di carburi di tungsteno e di cobalto.

(7485)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1709, col quale è stato modificato il trattamento doganale dei lucchetti, del vetro e del cristallo in tubi, barre e canne.

(7486)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 4 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1536, con il quale è stato modificato il regime fiscale degli oli minerali e di taluni residui della loro distillazione.

(7487)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 novembre 1935-XIV, n. 1965, concernente l'impiego di alcool come carburante.

(7488)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 6 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1963, che istituisce una tassa di vendita sul benzolo.

(7489)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 7 dicembre 1935-XIV ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 luglio 1935-XIII, n. 1165, che determina il trattamento doganale degli zuccheri di 1ª e 2ª classe fino al 31 ottobre 1936.

(7490)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze in data 4 dicembre 1935-XIV, ha rimesso alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 settembre 1935-XIII, n. 1715, concernente modificazioni delle aliquote di tassa vendita su taluni oli minerali e loro residui.

(7491)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 11 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2057, concernente l'arruolamento volontario di specializzati per il Regio esercito.

(7492)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 11 dicembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 ottobre 1935-XIV, n. 2056, concernente l'aggiornamento delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

(7493)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CAMERA DEI DEPUTATI

Dichiarazione di decadenza di decreto.

Nella seduta del 10 dicembre 1935-XIV è stato annunziato alla Camera Fascista che, ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, ha cessato di aver vigore il seguente decreto:

Regio decreto-legge 24 agosto 1933-XI, n. 1122, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo italo-albanese del 24 giugno 1931, relativo al contributo finanziario dell'Italia verso l'Albania.

Roma, addì 10 dicembre 1935 - Anno XIV

(7494) *Il Presidente*: CIANO.

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE LAVORO PREVIDENZA ED ASSISTENZA.

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Rappresentanza in Italia della Società di assicurazione « Lloyd del Reno e della Westfalia ».

Il Regio commissario liquidatore della Rappresentanza in Italia del « Lloyd del Reno e della Westfalia », ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita a garanzia della massa degli assicurati italiani, asserendo che tutte le pratiche di debito per sinistri sono state regolate, come dal bilancio finale della R. Liquidazione depositato nella cancelleria del Regio tribunale di Milano il 15 ottobre 1935, trascritto al n. 15277 registro d'ordine, al n. 17471 registro società, volume 626, fascicolo n. 181.

Chiunque abbia interesse ad opporsi a detto svincolo, in base agli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita copia legale, il relativo ricorso al Ministero delle corporazioni, Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, Servizio delle assicurazioni e delle capitalizzazioni, non oltre il termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso, comunicandone copia, pure in forma legale, al Regio commissario liquidatore avv. Giulio d'Amelio, via Lucrezio Caro, 12 in Roma.

(7463)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe per il trasporto degli emigranti durante il 1° quadrimestre 1936-XIV.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1. — I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il primo quadrimestre 1936-XIV, sono i seguenti:

per gli Stati Uniti:	
Piroscafi di categoria superiore	L. 1650
Piroscafi di 1ª categoria	» 1450
Piroscafi di 2ª categoria	» 1250
per il Brasile:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2050
Piroscafi di 2ª categoria	» 1800
Piroscafi di 3ª categoria	» 1550
per il Plata:	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2100
Piroscafi di 2ª categoria	» 1850
Piroscafi di 3ª categoria	» 1600
per il Centro America (fino al Colon):	
Piroscafi di 1ª categoria	L. 2500
Piroscafi di 2ª categoria	» 2100

Art. 2. — Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno subire un aumento non superiore a L. 150 a posto, limitatamente ai piroscafi appartenenti alla 1ª e 2ª categoria.

Art. 3. — I noli massimi da praticarsi sulle linee dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4. — Subordinatamente alla iscrizione in patente, i piroscafi in esercizio sulle linee menzionate, sono confermati nella rispettiva categoria di appartenenza in base alla tabella allegata alla determinazione in data 10 dicembre 1934-XIII.

Roma, addì 1° dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il direttore generale*: FULLINO.

(7477)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo « Carlo Mazzucchelli » in Cameri (Novara).

Con decreto Ministeriale n. 4737 del 20 novembre corr. anno, è stato approvato, con le modifiche di cui alle premesse, lo statuto del Consorzio irriguo « Carlo Mazzucchelli » in Cameri (Novara), sulla base dello schema che, munito del visto ministeriale, è allegato al decreto stesso.

(7460)

REGNO D'ITALIA - MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 19 dal 1° ottobre al 15 ottobre 1935 - Anno XIII

Carbonchio ematico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
Alessandria	Serralunga di Crea	B	—	1
Arezzo	Arezzo	B	—	1
Bari	Acquaviva delle F.	B	—	1
Id.	Conversano	B	—	1
Belluno	Cesiomaggiore	B	1	—
Id.	Mel	B	1	—
Id.	Trichiana	B	—	1
Benevento	Ruviano	B	—	1
Brescia	Pisogne	B	—	1
Campobasso	Mafalda	E	—	1
Id.	Prata Sannita	B	—	1
Catanzaro	San Nicola di Crissa	O	—	1
Cosenza	Bisignano	B	1	—
Id.	Cerchiara di Cal.	B	4	2
Id.	Cerzeto	O	1	—
Id.	Oriolo	B	1	—
Id.	Spezzano Albanese	B	—	—
Id.	Cerchiara di Cal.	B	3	—
Id.	Villapiana	B	—	1
Cremona	Spineda	B	—	1
Foggia	Casalnuovo Monter.	O	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Id.	Coreno Ausonio	B	—	1
Id.	Paliano	B	—	1
Id.	Torrice	B	—	1
Matera	Ferrandina	O	1	—
Padova	Lozzo Atestino	B	—	1
Pavia	Bascapè	B	—	1
Id.	Lomello	B	—	1
Pola	Canfanaro	B	—	1
Id.	Pola	O	—	1
Potenza	Acerenza	E	—	1
Id.	Calvello	B	1	—
Id.	Calvera	O	—	1
Id.	Lauria	O	—	1
Id.	Noepli	O	—	1
Id.	San Chirico Raparo	O Cap.	—	1
Reggio di Calabr.	Taurianova	B	—	1
Rieti	Poggio Mirteto	O	—	1
Roma	Artena	B	—	1
Id.	Carpineto Romano	B	1	—
Id.	Roccapriora	B	1	—
Id.	Rignano Flaminio	O	1	—
Salerno	Montesano s. Marc	E	—	1
Taranto	Avetrana	O	—	1
Id.	Castellaneta	Cap.	1	—
Id.	Crispiano	B	1	—
Id.	Mottola	Cap.	1	—
Terni	Castel Giorgio	S	—	1
Torino	Rivoli	B	—	1
Treviso	Mogliano Veneto	B	—	1
Vercelli	Biella	B	—	1
Viterbo	Fabrica di Roma	B	—	1
Id.	Montefiascone	B	—	1
			20	40

Carbonchio sintomatico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Belluno	Trichiana	B	—	1
Cosenza	Cerchiara di Cal.	B	3	—
Grosseto	Manciano	B	2	—
Macerata	Matelica	B	1	—
Nuoro	Orosei	B	—	2
Roma	Tivoli	B	1	—
Trento	Villa Lagarina	B	—	1
Trieste	San Pier d'Isonzo	B	—	1
			7	5

Afta epizootica.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Alessandria	Borghetto di Borb.	B	1	—
Id.	Masio	B	1	—
Id.	Melazzo	B	—	1
Id.	Ponti	B	—	1
Id.	Predosa	B	—	1
Id.	Quargnento	B	3	—
Id.	Rocchetta Ligure	B	—	1
Id.	Tortona	B	2	4
Id.	Valenza	B	—	1
Aosta	Aosta	B	—	2
Id.	Arvier	B	5	—
Id.	Ayas	B	2	11
Id.	Brusson	B	1	7
Id.	Carema	B	—	1
Id.	Castelnuovo Nigra	E Cap.	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Aosta	Challant	B	—	1
Id.	Châtillon	B	—	1
Id.	Issogne	B	—	1
Id.	La Thuile	B	20	—
Id.	Mongione	B	—	2
Id.	Pré Saint-Didier	B	14	—
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	BO	1	—
Id.	Id.	B Cap.	2	—
Id.	Id.	O Cap.	1	—
Id.	Saint Vincent	B	—	3
Id.	San Giusto Canav.	B	1	—
Id.	Valdigna d'Aosta	B	8	—
Id.	Valtournanche	B	1	—
Id.	Villanova Baltea	B	—	2
Asti	Asti	B	4	2
Id.	Nizza Monferrato	B	1	3
Id.	Robella	B	—	1
Id.	Tigliole d'Asti	B	2	—
Id.	Villanova d'Asti	B	—	3
Bergamo	Ardesio	B	—	1
Id.	Caravaggio	B	8	4
Id.	Cavernago	B	5	4
Id.	Castelrozzone	B	—	4
Id.	Chiuduno	B	—	1
Id.	Cividate al Piano	B	—	1
Id.	Piazzolo	B	1	1
Id.	Treviglio	B	1	1
Id.	Vilminore di Scalve	B	1	—
Bologna	Camugnano	B	6	1
Id.	Castiglione dei P.	B	7	8
Id.	Molinella	B	2	—
Id.	Ozzano all'Emilia	B	3	2
Id.	San Pietro in Casale	B	2	—
Bolzano	Glorenza	B	—	25
Id.	Malles Venosta	B	15	20
Id.	Silandro	B	—	1
Id.	Sluderno	B	—	22
Brescia	Acquafredda	B	2	1
Id.	Bagnolo Mella	B	2	—
Id.	Bagolino	B	—	1
Id.	Bassano Bresciano	B	2	1
Id.	Borgon S. Giacomo	B	5	15
Id.	Borgosatollo	B	—	3
Id.	Brescia	B	5	12
Id.	Calvisano	B	1	9
Id.	Capriano Azzano	B	—	4
Id.	Castel Mella	B	—	8
Id.	Castenedolo	B	1	—
Id.	Cigole	B	13	16
Id.	Coccaglio	B	2	—
Id.	Collio	B	—	1
Id.	Comezzano-Cizzago	B	—	2
Id.	Dello	B	—	8
Id.	Gambara	B	2	—
Id.	Ghedi	B	6	5
Id.	Gottolengo	B	2	2
Id.	Isorella	B	7	2
Id.	Leno	B	7	8
Id.	Lonato	B	4	—
Id.	Manerbio	B	8	6
Id.	Montichiari	B	3	1
Id.	Offlaga	B	2	8
Id.	Orzinovi	B	3	8
Id.	Orzivecchi	B	10	3
Id.	Padenghe	B	2	—
Id.	Palazzolo sull'Oglio	B	1	—
Id.	Pavone sul Mella	B	3	9
Id.	Pedergnaga Oriano	B	1	2
Id.	Pompiano	B	—	1
Id.	Pontevico	B	18	15
Id.	Pralboino	B	2	1
Id.	Quinzano d'Oglio	B	2	—
Id.	Remedello	B	2	—
Id.	San Gervasio Bresc.	B	—	1
Id.	San Zeno Naviglio	B	—	1
Id.	Torbole Casaglia	B	—	2
Id.	Verolanuova	B	5	1
Id.	Villachiara	B	—	8
Id.	Visano	B	8	—
Como	Albese con Cassano	B	3	—
Id.	Alserio	B	4	—
Id.	Alzate Brianza	B	2	—
Id.	Ballabio	B	—	1
Id.	Barzago	B	1	—
Id.	Cabiate	B	1	—
Id.	Capiago Intimiano	B	2	

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Como	Carimate	B	—	1
Id.	Cesello Brianza	B	2	—
Id.	Cirimido	B	—	12
Id.	Erba	B	5	4
Id.	Fino Mornasco	B	—	4
Id.	Inverigo	B	6	—
Id.	Molteno	B	6	—
Id.	Oggiono	B	—	2
Id.	Orsenigo	B	6	3
Id.	Seprio	B	1	—
Id.	Sirone	B	10	—
Id.	Taceno	B	—	1
Id.	Valbrona	B	1	—
Cremona	Annicco	B	2	—
Id.	Azzanello	B	—	2
Id.	Cappella Cantone	B	2	2
Id.	Cappella Picenardi	B	1	—
Id.	Capralba	B	—	2
Id.	Casalbuttano	B	1	—
Id.	Casaletto Ceredano	B	1	1
Id.	Casalmaggiore	B	1	—
Id.	Casteldidone	B	5	1
Id.	Castelleone	B	3	4
Id.	Castelverde	B	1	3
Id.	Cicognole	B	1	2
Id.	Cingia de' Botti	B	2	2
Id.	Corte de' Frati	B	4	5
Id.	Crema	B	1	—
Id.	Cremona	B	7	3
Id.	Cremosano	B	—	2
Id.	Derovere	B	3	3
Id.	Formigara	B	—	1
Id.	Gadesco Pieve Delm.	B	1	2
Id.	Genivolta	B	—	2
Id.	Grontardo	B	4	2
Id.	Malagnino	B	—	1
Id.	Montodine	B	—	1
Id.	Motta Baluffi	B	4	4
Id.	Olmeneta	B	1	—
Id.	Paderno Ossolaro	B	—	2
Id.	Palvareto	B	1	—
Id.	Persico Dosimo	B	1	1
Id.	Pescarolo	B	—	1
Id.	Pieve d'Olmi	B	1	—
Id.	Ripalta Arpina	B	—	1
Id.	Ripalta Cremasca	B	—	1
Id.	Rivolta d'Adda	B	1	—
Id.	San Bassano	B	2	—
Id.	Scandalara Ripa d'O.	B	1	3
Id.	Soncino	B	2	3
Id.	Stagno Lombardo	B	1	—
Id.	Ticengo	S	—	3
Id.	Torricella del Pizzo	S	5	—
Id.	Vescovato	S	1	—
Id.	Voltido	S	1	—
Cuneo	Carrù	S	—	1
Id.	Cherasco	S	7	2
Id.	Fossano	B	7	3
Id.	Marene	B	—	2
Id.	Savigliano	B	1	1
Id.	Tarantasca	B	2	—
Id.	Sampeyre	B	2	—
Firenze	Barberino di Mugello	B	1	4
Id.	Fiesole	B	—	1
Genova	Chiavari	B	1	—
Id.	Genova	B	—	1
Id.	Serra Riccò	B	2	—
Id.	Vobbia	B	—	4
Imperia	Borgomaro	B	—	2
Lucca	Forte dei Marmi	B	2	1
Id.	Id.	Cap.	1	—
Id.	Lucca	B	—	1
Id.	Pietrasanta	B	10	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Id.	Cap.	1	—
Id.	Pieve Fosciana	B	—	2
Id.	Seravezza	B	1	—
Mantova	Acquanegra	B	2	—
Id.	Asola	B	3	—
Id.	Canneto sull'Oglio	B	4	—
Id.	Casalmoro	B	1	—
Id.	Castiglione delle St.	B	1	—
Id.	Gazoldo degli Ippol.	B	1	1
Id.	Goito	B	—	1
Id.	Mariana Mantovana	B	7	1
Id.	Medole	B	1	1
Id.	Piubega	B	—	1

Segue: *Afta epizootica.*

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti – Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti – Nuovi denunziati
Mantova	Redondesco	B	1	2
Id.	Rivarolo Mantovano	B	1	1
Id.	Solferino	B	1	—
Id.	Viadana	B	1	2
Milano	Albairate	B	—	1
Id.	Arcore	B	—	1
Id.	Bettonico	B	—	1
Id.	Besana in Brianza	B	—	1
Id.	Besate	B	—	2
Id.	Castelnuovo B. d'A.	B	—	1
Id.	Castiglione d'Adda	B	—	1
Id.	Cavenago d'Adda	B	—	1
Id.	Cernusco sul Navigl.	B	—	1
Id.	Cerro al Lambro	B	—	1
Id.	Concorezzo	B	—	1
Id.	Corno Giovine	B	—	1
Id.	Corte Palassio	B	—	1
Id.	Crespiatica	B	—	1
Id.	Lodi	B	—	1
Id.	Magenta	B	—	1
Id.	Malec	B	—	1
Id.	Melzo	B	—	1
Id.	Milano	B	—	1
Id.	Morimondo	B	—	1
Id.	Ozzero	B	—	1
Id.	Pessano	B	—	1
Id.	Rozzano	B	—	1
Id.	San Giuliano Milan.	B	—	1
Id.	Segrate	B	—	1
Id.	Settala	B	—	1
Modena	Formigine	B	1	—
Id.	Lama Macogno	B	10	—
Novara	Borgo Lavezzaro	B	1	—
Id.	Crevola d'Ossola	B	3	1
Id.	Domodossola	B	4	—
Id.	Ghemme	B	4	—
Id.	Granozzo con Mont.	B	1	—
Id.	Momo	B	2	3
Id.	Montecrestese	B	—	1
Id.	Tornaco	B	1	1
Parma	Busseto	B	—	20
Id.	Cellecchio	B	—	1
Id.	Colorno	B	—	1
Id.	Cortile San Martino	B	1	3
Id.	Felino	B	1	—
Id.	Fidenza	B	3	1
Id.	Fontanellato	B	10	11
Id.	Parma	B	2	—
Id.	Pellegrino Parmense	B	—	8
Id.	Polesine Parmense	B	2	—
Id.	Roccabianca	B	3	6
Id.	Salsomaggiore	B	1	—
Id.	San Lazzaro Parm.	B	4	6
Id.	San Pancrazio Parm.	B	—	1
Id.	San Secondo Parm.	B	—	10
Id.	Sissa	B	12	10
Id.	Soragna	B	—	18
Id.	Sorbolo	B	7	9
Id.	Zibello	B	2	4
Pavia	Alagna	B	1	—
Id.	Albonese	B	2	—
Id.	Albuzzano	B	4	2
Id.	Battuda	B	1	—
Id.	Borgo Priolo	B	1	—
Id.	Carbonara al Ticino	B	1	—
Id.	Casei Gerola	B	1	2
Id.	Casorate	B	2	1
Id.	Casteggio	B	—	1
Id.	Cava Manara	B	1	—
Id.	Cervesina	B	—	2
Id.	Corana	B	—	1
Id.	Fossarmato	B	3	—
Id.	Garlasco	B	2	—
Id.	Gambarana	B	—	1
Id.	Gerenzago	B	—	3
Id.	Gambolò	B	—	1
Id.	Godiasco	B	—	2
Id.	Linarolo	B	1	1
Id.	Menconico	B	—	1
Id.	Pavia	B	1	—
Id.	Pinarolo Po	B	—	1
Id.	Ponte Nizza	B	—	3
Id.	Portalbera	B	—	4
Id.	Rivanazzano	B	1	—
Id.	Robbio	B	1	—
Id.	San Giorgio di Lom.	B	2	—
Id.	San Martino Sicc.	B	2	—
Id.	Scaldasole	B	—	1
Id.	Spessa	B	—	1
Id.	Tromello	B	—	3
Id.	Val di Nizza	B	—	1
Id.	Valeggio	B	1	2
Id.	Valle Salimbene	B	1	—
Id.	Varzi	B	6	—
Id.	Vistarino	B	2	1
Pavia	Zinasco	B	—	1
Piacenza	Alseno	B	1	1
Id.	Besenzone	B	3	1
Id.	Zerba	B	—	8
Reggio nell'Emil.	Bagonolo in Piano	B	15	17
Id.	Cadelbosco di Sopra	B	12	19
Id.	Cavriago	B	2	1
Id.	Correggio	B	—	2
Id.	Gattatico	B	—	2
Id.	Novellara	B	—	1
Id.	Reggio nell'Emilia	B	86	33
Id.	Rubiera	B	—	2
Id.	San Martino in Rio	B	1	2
Id.	Vetto d'Enza	B	—	2
Sondrio	Castello dell'Acqua	B	2	2
Id.	Chiuro	B	2	2
Id.	Ponte in Valtellina	B	2	2
Id.	Villa di Tirano	B	2	3
Torino	Cantoira	B	—	1
Id.	Carignano	B	—	7
Id.	Carmagnola	B	—	1
Id.	Villafranca Sabauda	B	8	3
Trento	Ossana	B	4	—
Id.	Vermiglio	B	35	8
Varese	Angera	B	—	1
Id.	Bardello	B	2	—
Id.	Brebbia	B	—	1
Id.	Caravate	B	—	1
Id.	Cittiglio	B	2	—
Id.	Cunardo	B	1	—
Id.	Callarate	B	—	1
Id.	Gazzada Schianno	B	—	1
Id.	Galliate Lombardo	B	1	—
Id.	Leggiuno Sangiuno	B	1	—
Id.	Malgesso	B	1	1
Id.	Rancio Valcuvia	B	1	—
Id.	Saronno	B	—	1
Id.	Travedona	B	—	1
Id.	Varano Borghi	B	1	1
Id.	Varese	B	1	—
Id.	Vergiate	B	—	1
Vercelli	Crova	B	—	1
Id.	Livorno Ferraris	B	—	1
Id.	Lignana	B	—	1
Id.	Mottalciata	B	—	1
Id.	Rassa	B	—	3
Id.	Riva Valdobbia	B	—	1
Id.	Roasio	B	—	2
Id.	Santhià	B	—	2
			722	732

Malrossino dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ascoli Piceno	Santelpidio a Mare	S	1	2
Avellino	Ariano Irpino	S	3	6
Belluno	Alano di Piave	S	1	—
Id.	Auronzo	S	1	—
Id.	Belluno	S	4	6
Id.	Limana	S	—	6
Id.	Santa Giutsina	S	—	2
Id.	Tambre	S	3	—
Bergamo	Gorie	S	—	1
Bolzano	Appiano	S	1	5
Id.	Bolzano	S	—	1
Id.	Castelbello Ciardes	S	—	1
Brescia	Calvagese della Riv.	S	—	1
Id.	Prevalle	S	—	2
Campobasso	Lucito	S	—	1
Id.	Pizzone	S	—	2
Cosenza	Aprigliano	S	—	1
Id.	Celico	S	3	—
Id.	Diamante	S	—	1
Id.	Luzzi	S	10	—
Id.	Piane Crati	S	3	—
Id.	San Pietro in Guar.	S	2	—
Fiume	Castelnuovo d'Istria	S	—	1
Foggia	Cagnano Varano	S	—	1
Id.	Lesina	S	1	—
Id.	Lucera	S	—	1
Id.	San Marco in Lamis	S	—	1
Id.	Serra Capriola	S	—	1
Gorizia	Caporetto	S	1	1
Id.	Circhina	S	4	1
Id.	Comeno	S	—	3
Id.	Gorizia	S	5	4
Padova	Este	S	1	—
Id.	Ospedaletto Euganeo	S	—	1
Id.	Vigonza	S	—	1
Parma	Noceto	S	3	2
Pavia	Zerbolò	S	1	—
Pola	Parenzo	S	—	4
Potenza	Avigliano	S	—	1
Roma	Riano	S	3	—
Rovigo	Adria	S	4	—
Teramo	Mosciano Sant'Ang.	S	—	2
Id.	Teramo	S	—	1
Trento	Flavòn	S	—	2
Id.	Taio	S	—	1
Id.	Très	S	—	3
Id.	Tuenno	S	—	1
Id.	Denno	S	—	6
Id.	Mezzolombardo	S	—	1
Id.	Roverè della Luna	S	—	2
Id.	San Michele all'Ad.	S	—	2
Id.	Ton	S	—	4
Treviso	Casier	S	1	—
Id.	Cornuda	S	—	1
Id.	Vittorio Veneto	S	1	2
Trieste	Divaccia S. Canziano	S	—	2
Id.	Trieste	S	1	—
Udine	Aquileia	S	—	3
Id.	Coseano	S	—	1
Id.	Fagagna	S	2	1
Id.	Martignacco	S	3	—
Id.	Moruzzo	S	1	—
Id.	San Vito al Torre	S	—	2
Id.	Udine	S	2	2
Id.	Vito d'Asio	S	—	1
Vercelli	Santhià	S	—	2
Verona	Caprino Veronese	S	—	1
Vicenza	Caldogno	S	—	5
Id.	Costabissara	S	—	1
Id.	Montecchio Maggiore	S	—	2
			66	107

Peste e setticemia dei suini.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Arezzo	Cortona	S	1	1
Id.	San Giovanni Vald.	S	—	1
Ascoli Piceno	Roccafluvione	S	1	—
Avellino	San Martino V. C.	S	3	4
Bologna	Bologna	S	1	1
Bolzano	Merano	S	—	1
Campobasso	Capracotta	S	—	14
Id.	Larino	S	—	2
Id.	Montorio nei Frent.	S	—	1
Id.	Ripalimosano	S	—	3
Frosinone	Aquino	S	1	—
Id.	Ceccano	S	3	—
Id.	Pontecorvo	S	—	1
Id.	Vallemaio	S	7	—
Littoria	Littoria	S	—	1
Lucca	Capannari	S	1	—
Macerata	Matelica	S	1	—
Id.	Monte San Giusto	S	1	—
Id.	Recanati	S	3	—
Padova	Ponso	S	1	—
Id.	San Pietro in Gù	S	—	3
Parma	Sala Baganza	S	—	1
Perugia	Perugia	S	—	1
Pesaro Urbino	Auditore	S	—	2
Id.	Montecalvo in Foglia	S	—	2
Rovigo	Porto Tolle	S	5	2
Siena	Chianciano	S	1	—
Id.	Pienza	S	1	—
Id.	Rapolano	S	—	1
Id.	Siena	S	4	—
Treviso	Casale sul Sile	S	—	1
Id.	Cornuda	S	—	1
Trieste	San Canzian d'Is.	S	1	—
Id.	Trieste	S	1	2
Venezia	Annone Veneto	S	1	—
Id.	Pramaggiore	S	2	—
Id.	Torre di Mosto	S	1	—
Verona	Verona	S	—	1
Vicenza	Malo	S	—	1
			41	48

Morva.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Ferrara	Ferrara	E	—	1
Napoli	Napoli	E	2	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
			3	1

Farcino criptococcico.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Rimasti dalla quindic. prec.	Nuovi denunziati
Agrigento	Sciacca	E	2	1
Avellino	Cervinara	E	2	1
Id.	Roccabascerana	E	2	1
Campobasso	Boiano	E	—	1
Id.	Busso	E	1	—
Messina	Messina	E	—	2
Napoli	Albanova	E	1	—
Id.	Atella di Napoli	E	3	—
Id.	Aversa	E	—	3

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	N. delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalla quindic. prec.	N. delle stalle o pascoli infetti: Nuovi denunziati
	Segue: Farcino criptococcico.			
Napoli	Cercola	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	1	—
Id.	Frignano	E	2	—
Id.	Napoli	E	28	—
Id.	Nola	E	1	—
Id.	Torre Annunziata	E	1	—
Id.	Villa Literno	E	1	—
Palermo	Bagheria	E	1	—
Id.	Baucina	E	1	—
Id.	Marineo	E	8	—
Id.	Misilmeri	E	1	—
Salerno	Angri	E	—	1
Id.	Id.	E	—	1
Id.	Maiori	E	2	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Vietri sul Mare	E	1	—
Siena	Monticiano	E	—	1
Taranto	Castellaneta	E	1	—
Udine	Tolmezzo	E	1	—
			53	12
	Rabbia.			
Catanzaro	Briatico	B	—	1
Id.	Girifalco	Can	—	1
Id.	Nicotera	B	—	1
Imperia	Dianó Marina	Can	—	1
Id.	Imperia	Can	2	—
Id.	Ventimiglia	Can	4	—
Napoli	Brusciano	Can	—	1
Id.	Castellammare Stab.	Can	—	1
Id.	Marigliano	Can	—	1
Id.	Napoli	Cao	—	7
Id.	Torre Annunziata	Can	—	8
Terni	Sangemini	Can	—	1
Viterbo	Capranica	Can	—	1
			7	19
	Rogna.			
Campobasso	Campobasso	E	—	2
Id.	Capracotta	E	—	1
Id.	Cerro al Volturno	E	—	8
Id.	Forlì del Sannio	E	—	2
Id.	Gallo	E	10	—
Id.	Gambatesa	E	1	—
Id.	Gildone	E	—	2
Id.	Letino	E	—	10
Id.	Limosano	E	—	1
Id.	Montaquila	E	—	9
Id.	Pietracatella	E	1	—
Id.	Prata Sannita	E	—	1
Id.	Rocchetta al Voltur.	E	1	—
Id.	Riccia	E	1	—
Id.	Venafro	E	—	13
Id.	Vinchiaturo	E	—	2
Foggia	Castelluccio Valm.	S	1	—
Id.	Faeto	E	—	1
Macerata	Camerino	O	1	—
Id.	Fiuminata	O	1	—
Id.	Visso	O	1	—
Matera	Miglionico	O	1	—
Perugia	Foligno	O	1	—
Id.	Spoleto	O	1	—
Potenza	Avigliano	O	1	—
Id.	Pescopagano	O	1	—
Roma	Roma	O	—	4
Id.	Vallepietra	O	1	—
	Segue: Rogna.			
Salerno	Monte San Giacomo	O	—	1
Id.	Sanza	O	—	2
Terni	Ferentillo	O	1	—
Id.	Montefranco	O	1	—
Id.	Terni	O	1	—
Viterbo	Montefiascone	O	1	—
Id.	Tarquinia	O	1	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			30	54
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Brindisi	Brindisi	O	—	1
Id.	Francavilla Fontana	B	1	—
Catania	Militello in Val di C.	O	2	—
Id.	Misterbianco	O	1	—
Frosinone	Picinisco	O	1	—
			5	1
	Aborto epizootico.			
Alessandria	Casale Monferrato	B	4	—
Id.	Sale	B	2	—
Arezzo	Pratovecchio	B	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	B	1	—
Belluno	Danta	B	—	1
Id.	Feltre	B	3	—
Bologna	Molinella	B	2	—
Id.	Ozzano all'Emilia	B	3	2
Id.	San Pietro in Casale	B	2	—
Ferrara	Ferrara	B	4	2
Macerata	Matelica	B	—	1
Id.	Potenza Picena	B	1	—
Modena	Carpi	B	—	1
Id.	Mirandola	B	—	1
Id.	Modena	B	—	1
Novara	Cannobio	B	4	—
Id.	Casalino	B	1	—
Id.	Nibbiola	B	1	—
Id.	Novara	B	1	—
Padova	Este	B	—	1
Id.	Gazzo	B	—	2
Parma	Noceto	B	—	1
Piacenza	Gragnano Trebbien.	B	—	1
Pistoia	Lamperecchio	B	—	1
Roma	Roma	B	17	—
Treviso	Cornuda	B	—	1
Id.	Vittorio Veneto	B	1	2
Venezia	Campagna Lupia	B	1	—
Id.	Cavarzere	B	1	—
Id.	Chioggia	B	3	—
Id.	Cona	B	3	—
Id.	Grisolera	B	1	—
Id.	Noale	B	1	—
Id.	Portogruaro	B	1	—
Verona	Sanguinetto	B	—	1
Id.	Verona	B	—	1
			59	20
	Tubercolosi bovina.			
Bari	Altamura	B	1	—
Id.	Andria	B	1	—
Id.	Ruvo di Puglia	B	1	—
Id.	Terlizzi	B	4	—
	Segue: Tubercolosi bovina.			
Bolzano	San Genesio Atesino	B	1	—
Brindisi	Brindisi	B	—	1
Roma	Roma	B	—	4
Vicenza	Brogliano	B	—	1
Id.	Grizignano	B	—	1
Id.	Schio	B	—	1
Id.	Vicenza	B	—	1
			8	9
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Comunanza del L.	B	2	—
Rovigo	Porto Viro	B	2	—
			4	—
	Influenza del cavallo.			
Genova	Genova	E	—	1
			—	1
	Colera dei polli.			
Bergamo	Bergamo	P	—	1
Padova	Masi	P	—	1
Id.	Ponte San Nicolò	P	—	1
Id.	San Pietro in Gù	P	—	1
Id.	Selvazzano	P	1	—
Treviso	Vedelago	P	1	—
Trieste	Grado	P	1	—
Udine	Aquileia	P	—	1
Vicenza	Bassano del Grappa	P	—	1
			3	6

RIEPILOGO

dal 1° al 15 ottobre 1935-XIII, n. 19.

N. d'ordine	MALATTIE	Numero delle provincie (con casi di malattie)	Numero dei comuni (con casi di malattie)	Numero delle località (con casi di malattie)
1	Carbonchio ematico	27	54	60
2	Carbonchio sintomatico . . .	8	8	12
3	Afta epizootica.	28	326	1454
4	Malrossino dei suini	27	70	173
5	Peste e setticemia dei suini.	21	38	89
6	Morva.	2	3	4
7	Farcino criptococcico.	10	28	65
8	Rabbia	5	13	26
9	Rogna.	11	86	84
10	Agalassia contagiosa delle pecore e elle capre	8	5	6
11	Aborto epizootico.	17	36	79
12	Tubercolosi bovina.	5	11	17
13	Diarrea dei vitelli	2	2	4
14	Influenza del cavallo	1	1	1
15	Colera dei polli.	6	9	1

B, bovina; Bf. bufalina; O, ovina; Cap. caprina; S, suina; E, equina; P. pollame; Can. canina; Fl. felina.

(6073)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito nazionale 5 %	12350	70 —	*D'Italia* Filomena di Pasquale, moglie a Iannuzzi Pasquale, domt. a Fontanarosa (Avellino).	*Di Talia* Filomena di Pasquale, moglie ecc. come contro.
3,50 % redimibile (1934)	485216 485744 485217 485745	892,50 1.680 — 297,50 560 —	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliolo* Palmira fu Michele ved. Macello, domiciliata a Frossasco (Torino). Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliolo* Palmira fu Michele, ved. Macello, domt. a Frossasco.	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliodo* Palmira fu Michele, vedova, ecc. come contro. Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliodo* Palmira ecc. come contro.
Id.	74807	42 —	Monaco *Giovanni* di Cesario, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Lecce.	Monaco *Raffaele-Giovanni* di Cesario, minore ecc. come contro.
Id.	478845	427 —	Mauri *Gian-Piero* e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, domt. a Mariano Comense (Como) in parti uguali; con usufrutto a Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, vita durante.	Mauri *Natale-Piercarlo* e Maria fu Angelo, minori ecc. e con usufrutto come contro.
Id. Id. Id.	352052 352053 352054	122,50 122,50 140 —	Pennarola Pasquale / Id. Luigi / Id. Maria-Rosaria } di Vincenzo, domiciliati a Napoli.	Pennarola Pasquale / Id. Luigi / Id. Maria-Rosaria } di Vincenzo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Napoli.
Id.	341780	1.200,50	*Lucchetta* Sebastiano fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela di De Giacinto Silvio di Giacomo, domt. a Vallada (Belluno).	*Luchetta* Sebastiano-*Giovanni* fu Giuseppe, interdetto ecc. come contro.
Id.	336228	108,50	Tuccillo *Giovanni* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Sepe Filomena di Raffaele, ved. di Tuccillo Vincenzo, domt. in Afragola (Napoli).	Tuccillo *Giovanna* fu Vincenzo, minore ecc. come contro
Id.	201016	850 —	*Stambone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).	*Stampone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).
Cons. 5 % Id. Id.	241429 241430 241431	100 — 100 — 100 —	*Bodratti Maria* / *Bodratti* Emilia / *Bodratti* Giuseppina } di *Vittorio*, minori sotto la p. p. del padre, domt. in Alessandria; con usufrutto vitalizio a Boidi Marianna fu Nicola, moglie di Valle Giuseppe, domiciliata in Alessandria.	*Bodrati Teresa-Maria-Giuseppina* / *Bodrati* Emilia / *Dodrati* Giuseppina } di *Luigi-Vittorio*, minori ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	369614	850 —	Espagnol *Angela* di Giovanni Battista, moglie di Guigas Bartolomeo, domt. a Fenestrelle (Torino).	Espagnol *Angelica-Rosaria* di Giovanni Battista, moglie ecc. come contro
Id.	126136	70 —	Trinchera *Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.	Trinchera *Antonio-Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.
Id.	798094	200,50	Marchetti *Romeo* fu Giuseppe, domt. a Stresa (Novara) ipotecata.	Marchetti *Felice-Giuseppe-Romeo* fu Giuseppe, domt. come contro ipotecata.
Cons. 5 %	84801	50 —	Merigelli Filomena di *Gesuelle, nubile*, domt. a New York.	Merigelli Filomena di *Gesuele, moglie di Mauro Francesco*, domt. a New York.
Id.	85510	25 —	*Merigilli* Filomena di *Gesuelle* moglie di Mauro Francesco, domt. a New York.	(come sopra)
Id.	129931	55 —	*Mirigelli* Filomena di Gesuele, moglie di Mauro Francesco, domt a Des Maines (S.U.A.).	(come sopra)
3,50 % redimibile (1934)	116295	133 —	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Raffaele*, domt. a Tuglie (Lecce) vincolata.	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Angelo-Raffaele*, domt. come contro, vincolata.
Id.	786	14 —	*Carnori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.	*Cornori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	610017	49 —	*Abelli* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. a Cambiano (Torino); con usufrutto vitalizio ad *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domiciliato a Cambiano (Torino).	*Abele* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abele* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. come contro; con usufrutto vitalizio ad *Abele* Giuseppe Antonio di cui sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

5900) Roma, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 dicembre 1935-XIV - N. 262.

S. U. A. (Dollaro)	12,42
Inghilterra (Sterlina)	61,20
Francia (Franco)	81,95
Svizzera (Franco)	402,90
Argentina (Peso carta)	3,41
Belgio (Belga)	2,0925
Canadà (Dollaro)	12,28
Cecoslovacchia (Corona)	51,52
Danimarca (Corona)	2,74
Germania (Reichsmark)	5 —
Grecia (Dracma)	11,50
Jugoslavia (Dinaro)	28,13
Norvegia (Corona)	3,0021
Olanda (Fiorino)	8,3752
Polonia (Zloty)	232,69
Spagna (Peseta)	170,17
Svezia (Corona)	3,0793
Rendita 3,50 % (1906)	69,95
Id. 3,50 % (1902)	65,25
Id. 3 % lordo	43,125
Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,875
Obbl. Venezie 3,50 %	82,125
Buoni nov. 5 % Scad. 1940	92,075
Id. id. 5 % - Id. 1941	92,10
Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81,725
Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	81,875

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di vincolo su rendita del consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*).

Avviso n. 46.

È stata chiesta la rinnovazione di vincolo a favore della Banca d'Italia sulla rendita del cons. 3,50 % n. 463263 di L. 350 intestata a Comelli Giovanni Battista di Giovanni dom. in Alessandria.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impe-

dimenti, sarà proceduto alla richiesta operazione nell'interesse del titolare della rendita (Art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7458)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diffida per cambio di titolo del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

È stato presentato per il cambio col corrispondente titolo del prestito redimibile 3,50 % il certificato di rendita cons. 5 % n. 074301 di annue lire 5 intestato a Cappellone Olimpia di Bonaventura, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Orvieto (Perugia).

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto secondo mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7459)

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

Concorso a 12 posti di capo tecnico aggiunto delle Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 4 gennaio 1920, n. 39;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il R decreto 28 settembre 1934, n. 1587;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116;
Visto il R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 163;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176;
Vista l'autorizzazione concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 14 ottobre 1935-XIII, n. 4648.9/1.3.1;
Vista la nota della Presidenza stessa n. 4858.9/1.3.1 in data 9 novembre 1935-XIV che reca modificazioni all'autorizzazione anzidetta;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esami a 12 posti di capo tecnico aggiunto nel personale civile tecnico per le Direzioni delle costruzioni navali e meccaniche con l'annuo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al grado 11° (gruppo *B*) dell'ordinamento gerarchico, ripartiti nelle seguenti specialità:

Capitecnici	carpentieri	N. 4
»	calderai	» 3
»	stipettai	» 2
»	fonditori	» 1
»	congegnatori	» 2
	Totale	N. 12

Art. 2. — Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 6 e corredate dei necessari documenti dovranno essere trasmesse al Ministero della marina (Direzione generale personali civili ed affari generali - Div. P.C. - Sezione 2ª), e pervenire non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;
b) i documenti annessi alle domande;
c) che accettano qualsiasi destinazione;
d) le prove facoltative di lingua straniera che intendono sostenere;
e) le specialità per le quali concorrono.

Le domande degli invalidi di guerra debitamente documentate dovranno pervenire al Ministero per il tramite della sede centrale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, la quale dovrà unire il certificato di invalidità agli effetti della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Art. 3. — A corredo delle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che alla data del presente decreto l'aspirante ha compiuto i 18 anni e non ha oltrepassato i 31 anni di età. Per gli aspiranti che abbiano prestato servizio militare durante la guerra italo-austriaca 1915-1918 il limite massimo di età è elevato a 36 anni; per gli invalidi di guerra di cui all'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per gli invalidi della causa nazionale e per coloro che ottennero ricompense al valor militare elencate nell'articolo unico del R. decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116, il limite stesso è elevato a 40 anni.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F., senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, e per i feriti per la causa fascista, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, che risultino iscritti al Partito stesso ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma, i limiti indicati nel comma precedente sono aumentati di quattro anni. Il requisito della ininterrotta iscrizione al P. N. F. da data anteriore alla Marcia su Roma dovrà comprovarsi mediante certificato da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui risiede l'interessato e ratificato da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice-segretari del Partito stesso. I feriti per la causa fascista dovranno allegare anche il relativo brevetto.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del presente bando già rivestono la qualifica d'impiegato civile statale di ruolo;

2° certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, rilasciato dal podestà del Comune di origine.

Agli effetti del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato generale del casellario giudiziale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante risiede;

5° estratto matricolare del servizio militare o certificato dell'esito definitivo di leva per coloro che non abbiano prestato servizio militare.

I candidati ex combattenti o invalidi di guerra devono produrre copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra nonchè la dichiarazione integrativa di cui alla circolare 588 del Giornale militare ufficiale del 1922.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la causa nazionale, gli invalidi per la causa nazionale ed i figli degli invalidi di guerra, devono dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune in cui essi hanno il domicilio o l'attuale residenza;

6° diploma di licenza di istituto nautico (sezione macchinisti e costruttori), o di istituto tecnico (sezione fisico-matematica del vecchio ordinamento, industriale o agrimensura) o di istituto industriale o di liceo scientifico.

I cittadini italiani divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti del cessato regime austro-ungarico.

7° certificato comprovante la iscrizione del candidato, a secondo dell'età, al Partito Nazionale Fascista, ai Gruppi universitari fascisti, o ai Fasci giovanili di combattimento. Detto certificato, rilasciato dal segretario federale della Federazione fascita della Provincia in cui ha domicilio il candidato, deve contenere l'indicazione della data di iscrizione. L'iscrizione non è richiesta pei mutilati o invalidi di guerra.

Ove il candidato sia iscritto al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922, senza interruzione, o abbia riportato ferite per la causa fascista, dovrà fornire la prova documentata nel modo suindicato al n. 1, penultimo capoverso, del presente articolo.

Gli italiani non regnicoli dovranno produrre un certificato di iscrizione ai Fasci italiani all'estero, redatto su carta legale, firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice Segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni dovranno presentare unitamente agli altri documenti la domanda di iscrizione al P. N. F. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso, per i suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

8° fotografia di data recente del candidato con la sua firma autenticata dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario.

Art. 4. — La domanda e i documenti devono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati. Quelli indicati ai numeri 2, 3 e 4 dell'art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del presente decreto.

Non saranno ammessi al concorso coloro che non abbiano conseguito i titoli richiesti prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e coloro che, avendo partecipato a due precedenti concorsi per lo stesso ruolo non abbiano conseguita l'idoneità. Saranno respinte le domande presentate oltre il termine stabilito dall'art. 2.

Gli aspiranti che provino con la copia del foglio matricolare di servizio di essere impiegati di ruolo in servizio attivo civile in una Amministrazione dello Stato o Ufficiali delle Forze Armate dello Stato in servizio permanente effettivo, potranno esimersi dal presentare i documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5, salvo sempre al Ministero il diritto di chiederne l'esibizione.

Per gli aspiranti residenti nelle colonie, è consentito di presentare nel termine fissato la sola domanda d'ammissione al concorso, salvo ad integrarla con i prescritti documenti che dovranno pervenire al Ministero almeno 10 giorni innanzi le prove d'esame.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del bando di concorso.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 5. — Il candidato dovrà possedere la necessaria attitudine fisica che sarà accertata all'atto della sua presentazione agli esami mediante visita medica inappellabile eseguita da due ufficiali medici della Regia marina.

Da tale visita medica saranno esentati i concorrenti invalidi di guerra i quali verranno sottoposti a visita sanitaria del Collegio medico di cui all'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, riguardante l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra.

Il Ministero è giudice dell'ammissibilità o meno degli aspiranti; indipendentemente dai requisiti e dai documenti prescritti, esso si riserva la facoltà di escluderli dal concorso.

Art. 6. — La Commissione giudicatrice verrà nominata dal Ministero della Marina e sarà così composta:

presidente: un colonnello del Genio navale;

membri: due ufficiali superiori del Genio navale; un funzionario della carriera amministrativa di grado non inferiore all'ottavo; un capo tecnico principale per ciascuna specialità; un funzionario della carriera amministrativa del Ministero, segretario.

Art. 7. — Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche, grafiche e orali, giusta gli appositi programmi.

Essi avranno luogo in La Spezia e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno indicati con successivo decreto con le modalità di cui agli articoli 34, 35, 36, 37, 38 e 39 del R. decreto n. 2960 del 30 dicembre 1923, circa le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8. — I temi delle prove scritte e grafiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice, e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 9. — Per ciascuna prova, così scritta come orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte, una media di 7 decimi e non meno di 6 decimi in ciascuna di esse.

La prova orale per ciascuna materia non si intende superata se il candidato non abbia riportato almeno 6 decimi.

La classificazione dei candidati in graduatoria viene fatta moltiplicando il punto di ciascuna prova per il relativo coefficiente, sommando i prodotti così ottenuti e rapportando infine la somma totale in ventesimi. Per la matematica il prodotto anzidetto è ottenuto moltiplicando la media dei punti riportata nelle due prove (orale e scritta) per il relativo coefficiente.

Entro il limite massimo della metà dei posti messi a concorso, saranno assunti coloro che, avendo conseguita l'idoneità nel presente concorso abbiano partecipato alla guerra 1915-18 in qualità di combattente ai sensi del 2° comma dell'art. 41 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e relative modificazioni (ferma restando l'applicazione della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e sue estensioni); gli orfani di guerra e dei caduti per la causa nazionale, nonchè coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 e i feriti per la causa fascista contemplati dall'art. 10 (capoverso) del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706.

A parità di merito saranno osservate le preferenze di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176.

Art. 10. — I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, abbiano dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno definitivamente confermati nell'impiego con l'annuo stipendio iniziale stabilito pel grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che allo scadere del periodo di esperimento non siano ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, meritevoli di conferma, saranno licenziati senza diritto ad alcun indennizzo, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prolungare l'esperimento di altri sei mesi.

Art. 11. — Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti in servizio un assegno mensile nella misura di L. 579,04 lorde, oltre la eventuale aggiunta di famiglia nella misura stabilita per il personale di ruolo. Il personale proveniente da altri ruoli, conserva durante il periodo di prova, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia, nonchè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo, compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado medesimo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV.

p. *Il Ministro*: CAVAGNARI.

PROGRAMMA PER GLI ESAMI DI CONCORSO.

Numero delle materie	MATERIE DI ESAMI	Coefficiente (2)	Se l'esame e scritto orale o pratico
1	Composizione italiana	1	Scritto (1)
2	Matematica	2	Scritto (1) orale
3.	Disegno	2	Grafico (1) orale
4	Fisica e chimica	1	Orale
5	Nozioni speciali	2	Orale
6	Esame pratico	3	Pratico
7	Lingue estere (facoltativa)	1	Scritto (3)

(1) La durata delle prove scritte o grafiche e fissata in 6 ore e deve computarsi dal momento in cui ha termine l'assegnazione dei temi.

(2) Il coefficiente si applica unicamente per la formazione della graduatoria: non se ne tiene conto per gli effetti di cui al primo comma dell'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2060.

(3) La durata della prova sarà fissata dalla Commissione.

MATERIE COMUNI A TUTTE LE SPECIALITÀ.

Materia n. 1. — *Composizione italiana.*

Svolgere un tema di argomento attienente alla vita professionale.

Materia n. 2. — *Matematica.*

a) Prova scritta: Risoluzione di un problema di aritmetica od algebra, e di uno di geometria o trigonometria in base ai programmi sottoindicati.

b) Prova orale:

Aritmetica:

1. I numeri interi. Le tre operazioni dirette e le prime due inverse.

2. Divisibilità. Cenni sui numeri primi. Massimo comune divisore e minimo comune multiplo.

3. Numeri frazionari. Principali proprietà ed operazioni su di essi.

4. Potenza di un numero. Potenze con esponente intero, positivo, negativo e nullo.

5. Radice quadrata dei numeri frazionari positivi. Calcolo dei radicali. Potenze con esponente frazionario.

6. Frazioni e numeri decimali. Operazioni relative.

7. Sistema metrico decimale. Misure di lunghezza, di superficie, di volume, di capacità, di peso.

8. Cenni sui numeri complessi.

9. Proporzionalità fra le grandezze. Regola del tre semplice e del tre composto.

Algebra:

1. Espressioni letterali. Operazioni sui monomi e polinomi interi.
2. Trasformazioni e semplificazioni di espressioni algebriche. Calcolo dei valori di esse per particolari valori delle lettere.
3. Generalità sulla teoria elementare delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 1° grado ad un'incognita.
4. Sistema di equazioni di 1° grado. Problemi di 1° grado.
5. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni riducibili al 2° grado.
6. Sistemi semplici di equazioni di grado superiore al primo. Problemi di 2° grado.
7. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Proprietà relative. Logaritmi a base 10. Uso delle tavole di applicazione.
8. Coordinate cartesiane e polari nel piano e nello spazio. Rappresentazione grafica delle funzioni.

N.B. — Il candidato dimostrerà essenzialmente la conoscenza del su indicato programma nella risoluzione di esercizi pratici; dovrà inoltre dimostrare di possedere cognizioni elementari di statistica.

Geometria piana:

1. Nozioni preliminari. Rette, angoli, costruzioni di angoli, rette perpendicolari, oblique, parallele e proprietà relative.
2. Triangoli, eguaglianze dei triangoli, quadrato, parallelogrammi, rettangoli, trapezio, poligoni. Misure delle rette, misure degli angoli.
3. Circonferenza. Mutua posizione di rette e circonferenze. Corde. Angoli al centro ed inscritti. Poligoni inscrivibili e circoscrivibili. Poligoni regolari.
4. Equivalenza di figure piane. Proporzioni fra grandezze. Teorema di Pitagora ed applicazioni. Teorema di Talete e similitudini.
5. Aree delle figure piane. Misure relative al circolo ed alle sue parti.

Geometria solida:

1. Rette e piani nello spazio. Angoli diedri.
2. Nozioni sui poliedri e particolarmente sul prisma, sul parallelepipedo e sulla piramide.
3. Nozioni sul cono, sul cilindro e sulla sfera.
4. Nozioni sulla equivalenza dei poliedri.
5. Misura della superficie e dei volumi dei solidi più comuni.

Trigonometria piana:

Nozioni di trigonometria rettilinea. Linee trigonometriche. Definizioni. Principali relazioni fra le linee trigonometriche. Tavole logaritmiche trigonometriche e loro uso. Risoluzione dei triangoli.

Geometria descrittiva:

Nozioni. Proiezioni ortogonali. Problemi elementari riguardanti punti, rette, piani, sezioni piane, sviluppi e intersezioni di poliedri, cilindri, coni, ecc.

Materia n. 3. — *Disegno*.

a) Prova grafica:

Eseguire copiando dal vero in iscala assegnata ed a matita, il disegno di un oggetto relativo alla specialità del candidato.

Eseguire sulle indicazioni della Commissione, il disegno di un oggetto non molto complicato, con la chiarezza necessaria perchè sia facilmente capito da chi dovrebbe eseguire i lavori.

b) Prova orale:

Il candidato dovrà dar prova di saper prontamente e razionalmente interpretare i disegni già compilati, in guisa da spiegarli a chi, con la scorta di essi deve lavorare.

Materia n. 4. — *Fisica ed elementi di chimica*.

Fisica, elementi di meccanica:

1. Nozioni sui movimenti dei corpi. Velocità ed accelerazione. Composizione dei movimenti.
2. Forze, composizione delle forze. Coppie, composizione delle coppie.
3. Corpi solidi, rigidi. Macchine semplici.
4. Gravità, centro di gravità. Caduta dei gravi, libera e sopra un piano inclinato. Pendolo.
5. Lavoro e potenza. Energia di moto e di posizione. Conservazione dell'energia.

Idrostatica:

6. Corpi liquidi. Pressione dell'interno e alla superficie. Principio di Archimede e sue applicazioni.

Aerostatica:

7. Corpi aeriformi. Pressione e loro misura. Barometro, macchine pneumatiche e pompe. Cenni sulla navigazione aerea.

Ottica:

8. Luce e sua propagazione. Intensità della luce e sua misura.
9. Riflessione della luce. Specchi piani e sferici. Rifrazioni della luce. Prismi e lenti.
10. Strumenti ottici ed in particolare cannocchiali. Cenno di spettroscopia.

Termologia:

11. Temperatura e calore e loro misura. Calore specifico. Equivalenza di calore e lavoro. Sorgenti di calore.
12. Propagazione del calore. Dilatazione termica. Cambiamenti di stato fisico.

Acustica:

13. Produzione del suono. Propagazione del suono nei vari mezzi e disposizioni per facilitarla. Caratteri distintivi dei suoni. Risonanza, interferenza.

Elettricità e magnetismo:

14. Fenomeni e concetti fondamentali di elettrostatica e magnetostatica. Elettroforo di Volta e macchina elettrica ad induzione. Corrente elettrica e sue manifestazioni magnetiche, termiche, chimiche. Misura della corrente. La pila e l'accumulatore.
15. Campo magnetico terrestre e declinazione ed inclinazione magnetica.
16. Induzione elettromagnetica. Rocchetto di induzione. Alternatore e dinamo. Trasformatore di corrente alternata. Motore a corrente continua ed a corrente alternata.
17. Applicazione della corrente elettrica al trasporto dell'energia, illuminazione, telegrafia e telefonia. Radiotelegrafia.

Elementi di chimica:

1. Cenni sui vari fenomeni naturali.
2. Leggi delle combinazioni. Equivalenti chimici. Ipotesi atomica e molecolare.
3. Pesi atomici e pesi molecolari.
4. Simboli e formule. Equazioni. Regole di nomenclatura.
5. Ossigeno ed azoto. Aria atmosferica. Combustione. Fiamma.
6. Ozono ed acqua ossigenata.
7. Cloro ed acido cloridrico.
8. Zolfo ed idrogeno solforato. Acidi solforoso e solforico.
9. Ammoniaca, acidi nitroso e nitrico.
10. Fosforo ed acidi fosforici, fosfati e perfosfati.
11. Carbonio e silicio e loro composti ossigenati.
12. Generalità sui metalli e sulle leghe.
13. Provenienza, caratteri, applicazioni dei metalli più importanti.
14. Ossidi, idrati e sali notevoli.

Materia n. 5. — *Nozioni speciali*.

A seconda della specialità alla quale aspira un candidato egli dovrà dare prova di conoscere in modo generale ma sufficientemente pratico quanto è indicato qui appresso per ciascuna specialità posta a concorso.

Carpentieri:

Nozioni sui legnami principalmente adoperati per la costruzione di scafi, di alberature, di palischermi e per servizi ausiliari, sulle loro qualità, sui loro difetti e sul loro impiego secondo le varie opere. Nozioni sul ferro omogeneo e sull'acciaio ad elevata resistenza preparato in lamiere ed in verghe profilate per costruzioni navali, sulle loro prove di collaudo e sul loro impiego in varie opere. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Nozioni sui sistemi di strutture più comunemente adoperati per scafi di legno e di ferro.

Cenni sulla robustezza degli scafi. Nozioni sui vari sistemi di alberatura e sulle loro parti principali ed accessorie. Descrizione della struttura dei palischermi e delle loro parti accessorie, regole per la loro costruzione, per il loro allestimento. Nozioni sulle macchine lavoranti e sugli altri mezzi da lavoro per costruzioni in legno e metalliche, ecc.

Cenni sommari sul tracciamento degli scafi alla sala e regole per ricavare dal tracciato i dati necessari per la costruzione degli scafi di legno e di ferro. Cenni sugli scafi di costruzione, di impostamento delle navi, varo, alaggio. Manutenzione degli scafi in legno e metallici. Pitture anticorrosive, immissione in bacino, battelli porta, operazioni e precauzioni per mettere a secco i bastimenti.

Pitture sottomarine a freddo, a caldo, anticorrosive ed antivegetative.

Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate, applicazione per casi semplici di costruzione.

Congegnatori:

Nozioni sui materiali principali ed ausiliari adoperati nelle officine da congegnatore, sulle loro qualità, sui loro difetti, sul loro impiego nelle varie opere. Regole e dati per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali. Cenni sulle caldaie a vapore e sul loro funzionamento. Cenni sulla combustione e sui combustibili. Lubrificazioni e loro proprietà. Nozioni sugli organi e sul funzionamento delle macchine a vapore, dei motori a combustione interna ed a scoppio, delle pompe e dei meccanismi più frequentemente usati nella Regia marina e cenni sulle loro funzioni. Cenni sui principali istrumenti dei quali si fa uso per la determinazione dei dati relativi al funzionamento degli apparati motori (indicatori, freni, dinamometri torsiometri, ecc.). Cenni sulle principali macchine operatrici delle varie officine, sulle trasmissioni di movimento e sulle cautele necessarie per la relativa condotta e conservazione. Nozioni sugli attrezzi e sugli altri mezzi da lavoro delle officine meccaniche. Nozioni sulla resistenza dei materiali, azioni deformanti. Trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazione per casi semplici di parti di macchine. Calcoli degli alberi soggetti a torsione.

Calderai:

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori di calderaio, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di ferro e d'acciaio per caldaie. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni dei materiali adoperati nell'arte del calderaio. Vari tipi di caldaie specialmente in uso nella Regia marina. Nozioni sui rivestimenti delle caldaie e sul modo di applicarli. Nozioni sulle macchine lavoranti, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro delle officine di calderaio.

Nozioni sui materiali impiegati nei lavori da ramiere, sulle loro qualità, sui loro difetti, sulle prove alle quali vengono sottomessi, e sul loro impiego nei lavori. Cenni sommari sui principali processi di fabbricazione dei tubi di rame e di ottone. Norme e prove per la ricezione di detti tubi. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazioni di materiali da ramiere. Nozioni sulle macchine operatrici, sugli attrezzi e sugli altri mezzi di lavoro nelle officine nelle quali si fanno lavori da ramiere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione e azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni. Calcolo dei recipienti e delle chiodature.

Fonditori:

Nozioni generali sulla fusione dei metalli - Solidificazione - Centrazione - Coefficiente di contrazione.

Forme - Sagome - Modelli - Anime - Loro preparazione.

Formatura manuale - Meccanica - Fusione sotto pressione - A cera persa - In conchiglia - Attrezzami per formature.

Forni da fondere - Crogiuoli - Terra da fondere e sua preparazione - Attrezzi per la colata - Macchinari per la sbavatura e pulitura.

Ghisa. Varie qualità e aspetti principali.

Fusione della ghisa - Cubilotti.

Acciaio - Diverse specie e caratteristiche - Fusione dell'acciaio - Difetti più comuni nelle fusioni - Mezzi per evitarli e per ripararli.

Brasatura - Saldatura, ecc.

Leghe - Ottone - Bronzo - Metalli bianchi - Leghe leggere.

Nozioni sulla resistenza dei materiali - Azioni deformanti - Trazioni - Compressione - Taglio - Flessione ed azioni combinate - Applicazioni per casi semplici di costruzione.

Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e specificazioni di materiali.

Stipettai:

Nozioni sui legnami da lavoro in uso nell'arte dello stipettaio. Qualità indigene ed esotiche. Loro caratteristiche più importanti. Legname compensato ed impiallacciatura. Modo di preparazione e di applicazione. Malattie e difetti dei legnami, modo di riconoscerli. La stagionatura naturale ed artificiale. Differenti metodi. Modo di riconoscere lo stato della stagionatura. Principî più importanti di conservazione dei legnami, vantaggi. Differenti sistemi per segare, piallare, scorniciare, ecc. Macchine per la lavorazione del legno, seghe, torni, piallatrici, fresatrici. Cenni sulla struttura dei mobili in legno e dei mobili metallici. Regole e dati pratici per la compilazione di perizie e di specificazione dei materiali.

Nozioni sulla resistenza dei materiali. Azioni deformanti, trazione, compressione, taglio, flessione, torsione ed azioni combinate. Applicazioni per casi semplici di costruzioni.

Materia n. 6. — *Esame pratico (comune a tutte le specialità).*

L'esame consisterà nel saper dare pratico indirizzo esecutivo alla messa in opera di un lavoro, nella conoscenza delle singole operazioni che occorrono e delle successive fasi di lavorazione a mano ed a macchina, ecc., secondo il disegno e la traccia stabilita dal presidente della Commissione esaminatrice, a seconda della specialità.

Il candidato dovrà in complesso dar prova di possedere, oltre alle nozioni teoriche, quelle nozioni pratiche occorrenti per poter esercitare, rispetto al personale operaio le sue mansioni con cognizione ed autorevolezza.

Egli dovrà dar prova di saper giudicare bene come un lavoro sia stato eseguito, sia rispetto alla materiale lavorazione, sia rispetto alla riproduzione dal campione o dal disegno, a seconda della specialità, e di saperne eseguire il collaudo.

PROVA FACOLTATIVA DI LINGUE ESTERE.

Il candidato ha facoltà di dare l'esame in una delle seguenti lingue estere: francese, inglese, tedesco.

Per detti esami il voto finale di graduatoria sarà aumentato da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 per ciascuna lingua. La Commissione non potrà nemmeno attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di sapere almeno tradurre correntemente dalla lingua estera in lingua italiana un brano tratto da un giornale o da una rivista tecnica il cui argomento sia attinente alla sua specialità.

p. *Il Ministro:* CAVAGNARI.

(7478)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Diario delle prove scritte del concorso a 8 posti di primo ufficiale metrico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 6 del proprio decreto in data 30 novembre 1934-XIII, registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre successivo, con il quale venne indetto un concorso per esami di merito distinto ad otto posti di primo ufficiale metrico (gruppo *B*, grado 9°) nel ruolo del personale dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi;

Decreta:

Le prove scritte del concorso a otto posti di primo ufficiale metrico da conferirsi per esami di merito distinto, bandito con il succitato decreto, avranno luogo in Roma nei giorni 18, 19, 20 e 21 dicembre p. v.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 20 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro:* LANTINI.

(7479)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.